

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8591 del 07/08/1991

Datore di lavoro - Versamento al dipendente di spettanze retributive al lordo di ritenute fiscali e previdenziali - Diritto di chiedere il rimborso di quanto pagato in veste di sostituto di imposta ed anticipatario dei contributi obbligatori - Sussistenza - Versamento effettuato al dipendente in esito ad esecuzione forzata - Irrilevanza.

Il diritto del datore di lavoro, il quale abbia versato al dipendente spettanze retributive al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, di chiedere il rimborso di quanto pagato in veste di sostituto d'imposta ed anticipatario dei contributi obbligatori, deve essere riconosciuto anche se detto versamento sia avvenuto in esito ad esecuzione forzata, non essendo onere del datore di lavoro medesimo di opporre il relativo credito in compensazione nell'ambito della procedura esecutiva.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8591 del 07/08/1991